



Piano per il Commercio su aree pubbliche

Valido per il triennio 2012-2014

Normativa di riferimento:

D. Lgs 114/98

L.R. 10/2001

DGRV 633/2003

DGRV 1028/2004

DGRV 2113/2005

L.R. 7/2008 (Imprenditori agricoli)

Ordinanza Ministero Salute 3/4/2002

Verifica Commissione Comunale Regolamenti del 24.11.2011

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 35 del 25.11.2011

Allegati:

- dichiarazione Regione Veneto Direzione Commercio del 28.03.2011 ns. prot. 1478 del 30.03.2011
- pareri favorevoli: FIVA ASCOM, ANVA CONFESERCENTI;
- ricevuta di invio alle associazioni dei consumatori: ADICONSUM, ADOC, ADUSBEF.
- Planimetria del mercato.
- Planimetria di riferimento per i posteggi isolati del giovedì e del venerdì.

PREMESSA

Il presente piano per il Commercio su aree pubbliche viene adottato in attuazione della seguente normativa nazionale e regionale in materia:

1. Decreto legislativo 31 marzo 1998, n° 114, pubblicato nel supplemento ordinario della G. U. n°95 del 24.4.98;
2. Legge Regione Veneto 6.04.2001 n°10 “Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche;
3. Criteri applicativi definiti ai sensi dell’art. 1 comma 7 e dell’art. 3, comma 1 della Legge Regionale 6.4.2001, n°10, allegati alla DGRV n°1902 del 20.07.2001, pubblicata sul BUR n°73 del 14. 08.2002, nonché le successive modifiche approvate con DGR n°633 del 14.03.2003, con DGR n°1028 del 16.04.04 e con DGR n°2113 del 28.02.2005;
4. D.Lgs 18 maggio 2001, n°228 contenente le disposizioni riguardanti l’imprenditore agricolo;
5. Legge Regione Veneto 25.07.2008 n°7: “Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero”
6. Ordinanza Ministero della Salute 3 aprile 2002

Ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Dgr Veneto n°2113 del 2 agosto 2005, il presente piano ha validità triennale, rimanendo comunque efficace fino all’adozione di quello successivo.

- a) **Parte I – Individuazione delle aree destinate all’esercizio del commercio su area pubblica.**
- b) **Parte II – Regolamento per la disciplina del commercio nei mercati e posteggi isolati.**

Il Regolamento viene approvato o modificato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze locali degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale tramite consultazione diretta o invito a presentare eventuali osservazioni e proposte.

PARTE I – RICOGNIZIONE DELLE AREE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU POSTEGGI

MERCATO SETTIMANALE DEL MARTEDI' (mercato minore con 20 posteggi)

<i>Giorno</i>	<i>Martedì</i>	
<i>Orario</i>	<i>Dalle 7.00 alle 14.00</i>	
<i>Luogo</i>	<i>Piazza Rubin De Cervin</i>	
<i>Numero posteggi</i>	<i>12</i> <i>di cui :</i>	
<i>Settore alimentare</i>	<i>4</i>	
<i>Non alimentare</i>	<i>5</i>	
<i>Imprenditori agricoli</i>	<i>3</i>	
<i>Superficie occupata totale</i>	<i>Mq 1100</i>	
<i>Spazio per ogni posteggio:</i>		
<i>Posteggio n. 1</i>	<i>Mq 30</i>	<i>Non alimentare</i>
<i>Posteggio n. 2</i>	<i>Mq 70</i>	<i>alimentare</i>
<i>Posteggio n. 3</i>	<i>Mq 30</i>	<i>Non alimentare</i>
<i>Posteggio n. 4</i>	<i>Mq 50</i>	<i>Non alimentare</i>
<i>Posteggio n. 5</i>	<i>Mq 35</i>	<i>Non alimentare</i>
<i>Posteggio n. 6</i>	<i>Mq 40</i>	<i>alimentare</i>
<i>Posteggio n. 7</i>	<i>Mq 50</i>	<i>alimentare</i>
<i>Posteggio n. 8</i>	<i>Mq 30</i>	<i>Non alimentare</i>
<i>Posteggio n. 9</i>	<i>Mq 50</i>	<i>alimentare</i>
<i>Posteggio n. 10</i>	<i>Mq 15</i>	<i>Imprenditore agricolo diretto</i>
<i>Posteggio n. 11</i>	<i>Mq 15</i>	<i>Imprenditore agricolo diretto</i>
<i>Posteggio n. 12</i>	<i>Mq 15</i>	<i>Imprenditore agricolo diretto</i>
<i>Totale area a posteggio</i>	<i>Mq 430</i>	
<i>Fornitura acqua potabile</i>	<i>si</i>	
<i>Fornitura energia elettrica</i>	<i>si</i>	
<i>Servizi igienici più vicini</i>	<i>Comune di Candiana</i>	

PIANO DELLE AREE

Posteggi isolati:

n°1 al giovedì pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 (gastronomia-rosticceria-frigittoria)

n°1 al venerdì mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 (pesce)

Per entrambi posizionamento in Piazza Rubin de Cervin dimensione m. 3X5

PARTE II - REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO NEI MERCATI, POSTEGGI ISOLATI E FIERE

Art. 1 - Esercizio dell'attività e autorizzazioni

1. L'esercizio dell'attività è soggetto ad apposita autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative, secondo le norme vigenti.
2. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per un periodo inferiore all'anno (posteggi stagionali) o per un periodo di dieci anni, o temporaneamente in occasione di particolari ricorrenze o manifestazioni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.
3. I posteggi sono rilasciati con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del DLgs114.
4. L'autorizzazione con posteggio (tipo A: autorizzazione che il Comune di Candiana rilascia per l'esercizio del commercio su posteggi) può essere limitata ad una tipologia merceologica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 30, punto 3. del DLgs114.
5. Nei mercati possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.

Art. 2 - Autorizzazione con posteggio

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica o privata, di cui il comune ha la disponibilità, mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal responsabile del servizio competente, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di apposite graduatorie approvate secondo quanto previsto negli successivi specifici articoli del presente regolamento.

Art. 3 - Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante, su tutto il territorio nazionale purché abbiano dato comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001, da presentarsi al Comune in cui ha sede l'azienda di produzione.
2. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti, obblighi e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche.
3. Per la vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione va presentata al Comune sede del posteggio e deve contenere la domanda di assegnazione del posteggio secondo le modalità previste nei successivi specifici articoli del presente regolamento.
4. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda.
5. I posteggi riservati ai produttori agricoli sono tre sul totale dei 12 posteggi del mercato.

Art. 4 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione/concessione

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge Regionale 6 aprile 2001, n. 10.
2. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione con posteggio e della corrispondente concessione del suolo pubblico può essere presentata un'unica domanda. L'acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione.
3. Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata con posteggio, alla cessazione della gestione il titolare originario ha diritto alla reintestazione dell'autorizzazione e della concessione previa domanda, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda la reintestazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di reintestazione, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. g). La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Lo scambio consensuale dei posteggi, purché dello stesso settore merceologico o della stessa tipologia merceologica, tra due titolari nello stesso mercato avviene solamente a seguito di cessione di attività o ramo d'azienda tra le parti, in conformità alla normativa vigente.
5. Nei casi di trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica in forma itinerante, alla cessazione della gestione, il subentrante deve richiedere la reintestazione del titolo entro il termine di 60 giorni decorrenti dalla data di cessazione della gestione e deve iniziare l'attività entro 6 mesi pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett. h). La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 5 - Concessione del posteggio, durata, rinnovo e soppressione per motivi di pubblico interesse.

1. La concessione di posteggio ha la durata di dieci anni. Alla scadenza essa è rinnovata automaticamente per ulteriori dieci anni, salvo rinuncia dell'operatore titolare della concessione da comunicarsi al Comune o motivato diniego del rinnovo da parte del Comune. In sede di rinnovo il Comune verifica la permanenza, in capo al titolare, dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell'autorizzazione e della relativa concessione di posteggio.
Qualora venga riscontrato il venir meno di tali requisiti, il Comune comunica all'interessato, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il mancato rinnovo della concessione precisandone i motivi.
2. Sentite le rappresentanze delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale, il Comune può sopprimere il posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.
3. In tali casi, l'interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale individuato e assegnato ai sensi dell'art. 16. In caso di rifiuto al trasferimento, decorsi i termini di cui all'art. 5, comma 1, lettera b, della LR10, si procede alla revoca dell'autorizzazione con le modalità previste dall'art. 38.
4. Il Regolamento in approvazione salvaguarda i diritti degli ambulanti già in possesso di regolare autorizzazione di tipo A o precedenti e dei precari in essere alla data del 1.12.2011 assegnando loro i posteggi disponibili.
5. I posteggi rimasti liberi, con distinzione per tipologia merceologica: settore alimentare, non alimentare e per produttori agricoli diretti saranno messi in pubblicazione al BUR per il completamento dell'area.

Art. 6 - Canone per l'occupazione del posteggio.

1. Le concessioni di aree pubbliche sono soggette al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e alla tariffa di smaltimento dei rifiuti solidi nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge e regolamentari.
2. I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini previsti negli specifici Regolamenti del Comune prima dell'inizio dell'occupazione mediante versamento diretto alla tesoreria comunale ovvero a mezzo di conto corrente postale.

Art. 7 - Decadenza della concessione del posteggio

1. Nell'ambito di un mercato l'operatore decade dalla concessione del posteggio quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, salvo i casi di assenza per malattia o gravidanza. Tali assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro trenta giorni dal verificarsi dall'assenza stessa. Per il mercato annuale a cadenza settimanale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la decadenza è di n. 17 assenze.
2. Sono considerate assenze per gravidanza e maternità tutte quelle previste dal D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 fatte dalla titolare del posteggio.
3. Le assenze di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente al titolare della concessione.
4. In caso di società di persone, l'assenza va giustificata dal legale rappresentante e l'impedimento deve riguardare almeno la metà dei soci operanti arrotondata all'unità superiore, salvo motivata deroga concessa per particolari necessità.
5. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre indipendentemente da chi sia il titolare di autorizzazione e quindi vanno sommate.
6. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi infrasettimanali confermati, non è conteggiata.
7. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato contestualmente alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 38, comma 5, lett.b)

Art. 8 - Revoca della concessione per omesso pagamento dei tributi

1. In conformità a quanto previsto nell'art. 13, comma 1, lettera a) del Regolamento Tosap il mancato versamento del canone stabilito nella concessione entro i termini fissati nell'apposito avviso di contestazione comporta la revoca della concessione.
2. Nel caso in cui a non effettuare il pagamento dei canoni di occupazione suolo pubblico sia un operatore precario nei mercati, gli viene vietato, fino al pagamento completo dei canoni arretrati, la partecipazione alle spunte nel territorio comunale.

Art. 9 - Obblighi e divieti per gli operatori

1. Ogni operatore commerciale utilizza il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
3. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee.

Art. 10 - Prescrizioni per il regolare svolgimento del mercato/fiera

1. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
2. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e la fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e lo smontaggio delle strutture. Se l'assegnatario non sarà presente entro le ore 8.00 del martedì il posto verrà assegnato ad un eventuale precario presente e con la medesima qualità merceologica.
3. I posteggi dovranno essere separati tra loro di almeno 50 centimetri. E' permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura con il preventivo assenso di tutti gli operatori interessati. Il calcolo della superficie, in questo caso, non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente l'area assegnata.
4. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
5. Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
6. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché la vendita o esposizione di armi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di petardi, l'accensione di fuochi, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere.
7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio.

Art. 11 - Indirizzi generali in materia di orari

1. L'orario standard per il mercato del martedì è autorizzato dalle ore 7.00 alle ore 14.00. Tale orario è comprensivo dei tempi del montaggio (dalle 7.00 alle 8.00) e dello smontaggio (dalle 13.30 alle 14.00).

La disciplina, comprese eventuali modifiche, dell'orario di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche con posteggio o in forma itinerante è demandata ad ordinanza sindacale per le variazioni o situazioni particolari.

2. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 13 della LR10 valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:
 - a) l'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante va esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per il commercio al dettaglio in sede fissa con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale;
 - b) l'attività in posteggio isolato comprendente la somministrazione di alimenti e bevande può essere esercitata nella medesima fascia oraria stabilita per i pubblici esercizi, con le medesime limitazioni e deroghe definite nella relativa ordinanza sindacale oltre alle altre limitazioni stabilite dalla legge;
3. Nei posteggi isolati vanno applicate, secondo i casi, le ordinanze comunali in materia di orari degli esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa o dei pubblici esercizi.

Art. 12 - Norme igienico-sanitarie

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, da OMS2002 e successive modifiche.
2. Il Comune assicura, nelle aree di mercato e fiera, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Art. 13 - Piano dei mercati

1. I mercati e i posteggi isolati presenti nel territorio comunale sono individuati dal Consiglio comunale con la deliberazione di approvazione del piano del commercio su aree pubbliche avente validità triennale e comunque fino all'adozione di un nuovo piano.
2. Le aree da destinare a sede di mercato o posteggio isolato sono stabilite dal consiglio comunale nella deliberazione di cui al comma 1, approvando apposite schede distinte per posteggio indicanti:
 - a) ubicazione e denominazione;
 - b) il periodo di svolgimento;
 - c) le tipologie merceologiche dei posteggi;
 - d) estremi degli atti formali di conferma o istituzione del mercato;
3. Per i mercati, viene approvata anche una planimetria generale con l'individuazione del numero complessivo dei posteggi.
4. Copia della scheda e del presente regolamento va consegnata ad ogni operatore titolare di posteggio.
5. Gli atti di rilevazione delle presenze sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio e gli uffici della Polizia municipale nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 14 - Funzionamento del mercato

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato, ferma restando – per questi ultimi – la possibilità di affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione.
2. I responsabili degli uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite dallo statuto comunale, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
3. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitaria provvede, nell'ambito delle proprie competenze, l'Azienda ULSS.

Art. 15 - Modalità e criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. L'autorizzazione ad esercitare il commercio su area pubblica nell'ambito di un mercato o di un posteggio isolato è rilasciata a seguito dell'espletamento della procedura per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili.

Nei mercati e posteggi isolati di nuova istituzione detta procedura prevede una prima pubblicazione diretta a dare la massima diffusione dell'avvenuto riconoscimento da parte della Regione del nuovo mercato o posteggio isolato e una seconda pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi per l'assegnazione definitiva.

In presenza di tale fattispecie, ai fini della formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, si considerano valide esclusivamente le presenze effettuate a titolo precario a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla prima pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dei posteggi di nuova istituzione e fino alla data della seconda pubblicazione sempre nel Bollettino.

Gli operatori che intendono partecipare alla formazione della graduatoria per l'assegnazione dei posteggi (precari), sono tenuti a presentare al Comune, prima o contestualmente alla prima volta di spunta, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:

- estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto (B.U.R.) (seconda pubblicazione).
 3. La domanda, a pena d'inammissibilità, deve essere fatta pervenire al Comune tramite raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo telefax, oppure presentata direttamente presso gli uffici comunali entro i termini previsti dall'avviso regionale pubblicato sul B.U.R. e deve contenere i dati essenziali presenti nel modello pubblicato sullo stesso B.U.R..
 4. Qualora la domanda sia incompleta per mancanza di dati non essenziali, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza e i termini stabiliti per l'integrazione.
 5. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all'art. 5 del Decreto legislativo 31.3.1998, n. 114, formula la graduatoria osservando, nell'ordine, i seguenti criteri:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato ove è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione, effettuate come operatore precario da parte del soggetto che fa la domanda alle quali si aggiungono, in caso di subingresso, anche quelle effettuate dell'operatore che ha ceduto l'azienda al richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell'ipotesi di operatori già iscritti all'ex Registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l'attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l'iscrizione al R.E.A avvenga sin dall'origine, accertato che i codici dell'attività esercitata dall'operatore (classificazione ATECO) comprendono anche il commercio su aree pubbliche, si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale.
 - c) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo raccomandata A.R. fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale il giorno di spedizione, per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'ufficio protocollo del comune, per quelle inviate via fax fa fede la data di ricezione. Nel caso di domande inviate a mezzo fax l'originale dell'istanza dovrà pervenire all'ufficio protocollo del Comune entro i termini utili per la presentazione.
 6. La graduatoria delle domande pervenute con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascuna tipologia merceologica per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.
 7. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall'operatore secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascuna tipologia merceologica; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all'assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. Nel caso in cui l'operatore rinunci all'assegnazione del posteggio non effettuando la relativa scelta, il Comune procede allo scorrimento della graduatoria.
 8. Ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato
 9. Il titolare di ogni autorizzazione deve comunicare ogni cambiamento inerente la propria compagine societaria (cambio residenza o sede legale, variazione rappresentanza legale, forma societaria ecc.) entro 30 giorni dalla variazione, pena l'applicazione della sanzione di cui all'art. 38, comma 3.

Art. 16 - Trasferimento dei mercati

1. Il trasferimento del mercato è deliberato dal consiglio comunale quale modifica del piano delle aree.
2. Lo spostamento definitivo di uno o più posteggi per sopravvenute situazioni di pubblico interesse non costituisce modifica del piano in quanto non varia la consistenza complessiva del mercato ed è disposto, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, dal responsabile del servizio competente che provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato.

Art. 17 - Modifica di settore merceologico dei posteggi

1. Il Responsabile del Servizio, sentite le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, potrà modificare con proprio atto la tipologia merceologica prevista, nell'ambito del medesimo settore merceologico, nei seguenti casi:
 - a. qualora un posteggio non venga assegnato dopo la seconda pubblicazione sul BUR;
 - b. qualora dopo la prima pubblicazione sul BUR di un posteggio non si sia presentato alcun operatore per la tipologia richiesta, rilevando pertanto la carenza di interesse per la tipologia stessa.
2. Dell'avvenuta modifica della tipologia di un posteggio dovrà esserne data comunicazione alla Regione.

Art. 18 - Posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica in un mercato, l'ufficio competente deve trasmettere alla Regione, per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale, tutti i dati e le notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

Art. 19 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione ai precari

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, di tipo a) e b), come specificato all'art. 1, comma 3, secondo le "graduatorie precari" distinte per settore merceologico.
2. Le graduatorie precari vengono stilate secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione utilizzata,
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. Qualora l'operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l'attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria.
4. La mancata presenza per due anni consecutivi dal mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze.
5. La spunta è effettuata, giornalmente, a decorrere dall'orario stabilito e vi partecipano gli operatori precari presenti. L'assegnazione dei posteggi è effettuata in seguito a chiamata dei nominativi elencati nell'apposita graduatoria degli spuntisti.

Qualora l'operatore precario di presenti successivamente alla chiamata corrispondente al proprio nominativo, partecipa comunque all'operazione di spunta come ultimo degli aventi diritto. Non è ammessa la richiesta di partecipazione al mercato una volta terminate le operazioni di assegnazione dei posteggi.

6. Gli operatori che intendono partecipare per la prima volta alla spunta sono tenuti a presentare prima o contestualmente, apposita comunicazione contenente i seguenti dati:
 - estremi dell'autorizzazione con cui si intende effettuare il precariato (che deve essere allegata in copia);
 - data d'inizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, risultante dal R.E.A. (ex registro ditte).
7. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs.114/98, in originale, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

Art. 20 - Graduatorie di mercato e registro assenze

1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie (assegnatari e precari) al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.
2. La graduatoria dei titolari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, è aggiornata nell'ordine secondo i seguenti criteri di priorità:
 - a) anzianità di presenza nel mercato intesa come anzianità di partecipazione al mercato escluso il periodo di precariato e considerati i subingressi sino al raggiungimento del titolare originario del posteggio;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole.
3. La graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare, viene aggiornata in base alle presenze nel mercato.
4. L'agente di polizia municipale addetto al controllo del mercato annota giornalmente le assenze degli operatori titolari di posteggio e le presenze degli operatori precari in un apposito registro.
5. Le graduatorie e il registro sono pubblici e consultabili presso l'ufficio commercio o gli uffici della Polizia municipale, nei giorni ed ore di apertura al pubblico.

Art. 21 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Ogni area di svolgimento dei mercati è interdetta, con ordinanza emessa ai sensi del Codice della Strada, al traffico veicolare nel giorno di svolgimento del mercato e negli orari stabiliti, in modo da garantire sicurezza e tranquillità agli operatori ed agli utenti. E' altresì vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi.

Art. 22 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli vengono riservati appositi posteggi, come indicati nelle singole schede di mercato.
2. I posteggi liberi riservati ai produttori agricoli vengono individuati con provvedimento del responsabile del servizio competente, da pubblicarsi all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.
3. Il produttore agricolo che intende ottenere l'assegnazione di un posteggio libero deve presentare istanza in bollo al comune precisando:
 1. i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
 2. I prodotti agricoli che intende porre in vendita e le modalità di effettuazione della vendita.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, via fax oppure essere consegnate direttamente al Comune. In ogni caso devono essere ricevute dal Comune entro trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di cui al comma 2.
5. Per le domande incomplete, il responsabile del procedimento chiede la regolarizzazione entro quindici giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato nella comunicazione del responsabile del procedimento, le domande non sono valutate ai fini della formazione della graduatoria e, conseguentemente, archiviate.
6. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. In mancanza di produttori agricoli gli stessi posteggi non possono essere assegnati ad altri operatori su area pubblica. ¹ Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui al precedente articolo 19.
7. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata, con riferimento ai periodi di produzione e di vendita dei prodotti come risultante dalla domanda, per un utilizzo annuale o stagionale, anche per più periodi, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita, non inferiori a 30 giorni e non superiori a 120.
8. E' consentita la cessione del posteggio da parte dell'agricoltore unitamente all'azienda agricola di riferimento.
9. Il venir meno della qualifica di imprenditore agricolo comporta la decadenza di ogni concessione ai sensi dell'art. 38 comma 5, lett. e). Il Comune potrà richiedere documenti che comprovino il permanere di tale condizione nel tempo.

Art. 23 - Assegnazione giornaliera dei posteggi riservati agli imprenditori agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi mediante concessione giornaliera agli imprenditori agricoli avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità, nell'ordine sotto indicati:
 - a) maggior numero di presenza maturate in quel mercato,
 - b) maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'attestazione di cui all'abrogata legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/1990;
 - c) sorteggio.

Art. 24 - Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di manifestazione straordinarie e di particolari ricorrenze possono essere rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, solo a ditte individuali o società, già iscritte al registro imprese, in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del DLgs 114.
2. L'autorizzazione viene rilasciata nei limiti dei posteggi individuati nella deliberazione di approvazione del piano comunale delle aree mercatali o di altra deliberazione istitutiva della manifestazione, in base ai seguenti criteri di priorità:
 - alla maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della medesima manifestazione in edizioni antecedenti;
 - la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A;

- l'ordine cronologico di presentazione delle domande.
- 3. Per la stessa manifestazione può essere rilasciata una sola autorizzazione ad una medesima ditta.
- 4. La domanda in carta legale, redatta su apposito modulo predisposto dall'ufficio competente, deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'occupazione.

Art. 25 - Domanda di autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del DLgs114, è rilasciata dal responsabile del servizio competente.
2. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. In caso di domanda irregolare, il termine di cui al precedente periodo inizia nuovamente a decorrere dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

Art. 26 - Svolgimento dell'attività in forma itinerante – obblighi e divieti

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta o sottoposta a condizioni particolari dal comune, ai sensi dell'art. 2 della LR10, per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, nonché per motivi di salvaguardia di aree aventi valore architettonico, storico, artistico e ambientale.
2. L'operatore, su richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.

Art. 27 - Prescrizioni per il regolare svolgimento dell'attività in forma itinerante

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi da quello con posteggi fissi e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Le soste sono consentite per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con l'obbligo di spostamento di almeno 250 metri² e con il divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante è vietato nelle seguenti zone (per motivi di viabilità, igienico sanitari, di pubblica sicurezza o altri motivi di pubblico interesse):
 - in prossimità delle curve;
 - davanti agli uffici postali ed agli istituti di credito, nonché sui sagrati delle chiese;
 - in altre aree eventualmente individuate con ordinanza del Sindaco per motivi igienico sanitari.
4. Gli obblighi e i divieti previsti al presente articolo, si applicano anche ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 28 - Disposizioni transitorie

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data del 25 aprile 2001, data di entrata in vigore della LR10.
2. Eventuali modifiche della normativa nazionale o regionale in materia modificano automaticamente le norme in contrasto del presente regolamento.

Art. 29 - Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni previste dal D.Lgs n. 267/2000 e di altra normativa statale, l'inosservanza delle seguenti disposizioni contenute nel presente regolamento è punita ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267 del 18.08.2000 e con la procedura sanzionatoria prevista dalla Legge.

Art. 30 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti e in particolare quelle di cui alla Legge Regionale del Veneto 6 aprile 2001, n. 10.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale,

Allegato al "Piano per il Commercio su Aree Pubbliche" valido per il triennio 2012-2014


Data 28 MAR 2011

Protocollo N° 148360.4.2 Class.: E.810.02.2 Prat.

Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Vs. rif. e-mail del 10/03/2011 - L.r. 10 del 2001. Piano del commercio.



Spett. le Comune di Candiana
Via Roma, 40
35020 - Candiana (PD)

In riferimento alla nota di cui all'oggetto, con la quale codesto rispettabile ente chiede la conferma della mancanza di un proprio Regolamento del Commercio su aree pubbliche, si comunica che non è stato pervenuto alla scrivente Direzione alcuna Regolamento del Commercio su aree pubbliche redatto in ottemperanza alla Legge regionale n. 10 del 2001 riferito al comune di Candiana.

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE REGIONALE

AVV. GIORGIA VILOTTI

Amministrazione competente:
Regione Veneto - Direzione Commercio
e-mail: commercio@regione.veneto.it
Oggetto del procedimento:
L.r. 10/2001, risposta a richiesta dati
Responsabile: d.ssa Lara Fabris

Responsabile del procedimento:
Avv. Giorgia Vilotti, Dirigente Direzione Commercio - Tel. 041/2794250
Responsabile dell'istruttoria:
dott. Massimo Rollini, Dirigente Servizio Programmazione, Disciplina e Contenzioso
Referente della pratica: dott.ssa Arianna Andriollo tel. 0412794272.

Direzione Commercio


Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio 23
30121 - Venezia (VE)
tel. 041 2794250 - fax 041 2794253

Allegato al "Piano per il Commercio su Aree Pubbliche" valido per il triennio 2012-2014

FAX

Data 19.09.2011

Numero di pagine, inclusa la copertina: 1

Ass. Gestiti
COMMERCIO
VICIE

S. G. G. G.

ASCOMAssociazione Commercianti
Turismo e Servizi -
Piccola e Media Impresa
della Provincia di Padova

A: COMUNE DI CANDIANA

C.A.: UFFICIO COMMERCIO

Telefono:

Fax: 049.5349603¹⁴

Da: SINDACATO PROVINCIALE

VENDITORI SU AREE PUBBLICHE F.I.V.A.

dr. D. Gomiero



Telefono:

Fax: 049/8209726

NOTE: Urgente Per revisione RSVP Vs. commenti

Oggetto: Piano e Regolamento per il commercio su aree pubbliche.

Inviando con il presente le seguenti osservazioni in merito al regolamento del commercio su aree pubbliche:

Art. 4 comma 2: a nostro avviso allo stato attuale non è previsto a livello normativo;

Art. 5 comma 2: da aggiungere "sentite le rappresentanze delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale";

Art. 15 comma 1: da modificare con : Gli operatori che intendono ... "sono tenuti a presentare prima o contestualmente, apposita comunicazione...";

Art. 29 comma 1: da aggiungere ... che abbiano però presentato apposita domanda entro i termini stabiliti.

Art. 33 comma 4: eliminare "operatori artigianali (in possesso di autorizzazione.....)".

Con l'occasione si porgono distinti saluti.

Allegato al "Piano per il Commercio su Aree Pubbliche" valido per il triennio 2012-2014



Fax



COMUNE DI CANDIANA
Provincia di Padova
- 5 OTT. 2011
PROT. N. 4429

VIGILE
MAURO

All' Agente di Polizia Locale

Sig. Milanetto Mauro

Comune di Candiana

Via Savelli, 8
35129 Padova
Tel +39 0498698627
Fax +39 0498698614
s.boggian@confpd.it
www.confpd.it

numero fax 049.5349614

data 05/10/11

da Sergio Boggian

numero di pagine compresa la copertina: 01

OGGETTO: Invio parere sul Piano del commercio area pubbliche.

Gent.mo Sig. Milanetto Inviamo, con questo nostro, le osservazioni richiesteci in relazione al Piano per il commercio su aree pubbliche;

art.1 comma 4: a nostro parere è la concessione, e quindi il posteggio, che si vincola alla tipologia merceologica e non l'autorizzazione;

art.2 comma 2: quanto da Voi scritto non è previsto da alcuna norma;

art.15 comma 1: la norma prevede che la comunicazione possa essere anche contestuale alla prima volta di spunta.

Ringraziando per l'attenzione e a disposizione per qualsiasi chiarimento, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Per ANVA-Confesercenti

Sergio Boggian

protocollo

viato: martedì 8 marzo 2011 9.28

A: 'info@ascompd.com'; 'info@confpd.it'; 'adiconsum@adiconsumpd.191.it'; 'adocpadova@gmail.com';
'cavallarifulvio@libero.it'

Oggetto: bozza Regolamento Piano per il Commercio su aree pubbliche


Allegati: invio per associazioni .doc; piano triennale commercio candiana.doc; AREA MERCATI CANDIANA.pdf
con la presente Vi alleghiamo la bozza in oggetto in attesa di una Vs. risposta in merito.

Ringraziandovi anticipatamente distintamente salutiamo.

Ufficio attività produttive
Mauro Milanetto

DISPOSIZIONE POSTEGGI MERCATO

SCALA 1:200



DISPOSIZIONE POSTEGGI ISOLATI

SCALA 1:200

